

Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. P. MICHETTI"

VIALE G. D'ANNUNZIO 56/B - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Tel.: 085 4912097

Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it - P.E.C.: chic82700q@pec.istruzione.it

Sito web www.icmichettifrancavilla.edu.it

Distretto Scolastico n° 9

C. F. 80001180696



I.C. "F.P.MICHETTI"-FRANCAVILLA AL MARE

Prot. 0002538 del 24/03/2023

II-10 (Uscita)

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

Anno scolastico 2022/2023

Several handwritten signatures in black ink are visible in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

Allo scopo di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici erogati alla collettività, garantendo contemporaneamente i diritti di lavoratrici e lavoratori, le parti contraenti concordano quanto segue:

VISTO l'art. 40 del D.L.gs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO in particolare il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.L.gs. n. 165/2001, il quale prevede che che amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTO il CCNL 2016-2018;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di relazione illustrative e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTO il CCNI sottoscritto in data 22.09.2021 tra il Miur e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola;

VISTA la nota MIUR prot. n. 46445 del 04.10.2022 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2023 con la quale il MIUR ha comunicato alle Istituzioni Scolastiche le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci: assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022- periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023;

PRESO ATTO che la citata nota n. 46445 prevede che le risorse finanziarie relativi agli istituti contrattuali di cui all'art. 40 comma 1 e 2 del CCNL comparto istruzione e ricerca siglato il 19.04.2018, saranno assegnate su un unico e specifico piano gestionale "Fondo per il miglioramento dell'offerta Formativa" e che resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire, con la contrattazione integrativa d'istituto, le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'art. 40;

VISTO l'incontro con le OO.SS - RSU del 20.09.2022 (giusta conv n. prot 7209 del 14.09.22)

VISTA la delibera n.2 del Verbale n. 3 del Collegio dei docenti del 27.10.2022 ed il verbale n.151 delibera 466, punto 7° del 30.12.2022 del Consiglio d'Istituto per l'elaborazione ed approvazione PTOF 2022/2023 (aggiornamento triennio 2022/2025);

VISTA la comunicazione del DSGA prot. n. 9007 del 08.11.2022 - comunicazione budget M.O.F. a.s. 2022-2023 per contrattazione d'istituto - che riporta nei dettagli sia gli importi a.s. 2022/2023, sia le economie degli anni scolastici precedenti;

VISTA la proposta di piano di lavoro ATA del DSGA prot. 9529 del 22.11.2022 e l'adozione da parte del Dirigente Scolastico, prot. n. 9534 del 22.11.2022;

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 10507 del 21.12.2022, di definizione del Fondo per la contrattazione d'Istituto a.s. 2021/2022 da sottoporre alle RSU e alle OO.SS;

VISTO l'incontro con le OO.SS - RSU del 22.01.2023 (giusta conv n. prot. n. 405 del 17.01.23)

VISTA la Nota Ministero dell'Istruzione e del Merito Prot. n. 24917 del 27.02.2023 di autorizzazione progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1, comma 512, della Legge 30.12.2020 n. 178. Decreto del Ministero dell'Istruzione 11 agosto 2022 n. 222 art. 2 - "Azioni di coinvolgimento dei formatori digitali" nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR.

viene sottoscritto in data odierna, **24/03/2023**, l'ipotesi di contratto di istituto sulle seguenti materie oggetto di contrattazione integrativa:

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c.4 lett.c5);
- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2)
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Luca' and several other smaller marks.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "F.P.Michetti" di Francavilla la Mare (CH).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'a.s. 2022/2023
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno di ogni anno scolastico di riferimento.

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

2. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5– Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 e art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c.4 lett.c5);
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA e delle risorse relative ai

progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti;
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9)

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in tutti plessi dell'Istituto e di un albo sindacale posto sul sito web dell'Istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale della Biblioteca situato nel plesso della Scuola Primaria D'Annunzio, in Via G. D'Annunzio – Francavilla al mare, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea sindacale ha diritto ad un tempo congruo per raggiungere la sede della stessa. Il tempo occorrente andrà computato nelle 10 ore annuali.
6. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
7. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
8. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché altri servizi strettamente necessari per la permanenza a scuola degli alunni minorenni e/o con handicap. Va inoltre assicurata in ogni caso la presenza del personale ATA ed Amministrativo, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per plesso e n. 1 unità di personale amministrativo, saranno in ogni caso addetti a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio nell'Istituto sulla base dell'organico di diritto per il corrente a.s.. Pertanto, sulla base di n. 124 posti in organico di diritto, il monte ore complessivo è di n. 52,30 ore. La RSU stabilirà con sua norma interna l'assegnazione ad ogni componente della RSU stessa e ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.

Servizi minimi in caso di sciopero

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione delle attività di seguito specificate, è necessario assicurare la presenza di unità di personale del profilo e per il contingente indicati accanto a ciascuna attività:

- Scrutini del primo e del secondo periodo didattico: almeno una unità di personale ausiliario e un assistente amministrativo
 - Esami: una unità di personale ausiliario e un assistente amministrativo
 - Pagamento degli stipendi: una unità ausiliaria, un assistente amministrativo ed il DSGA
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto prioritariamente della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 14 – Clausole di raffreddamento

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti nel rispetto dei suddetti principi, nei primi 30 giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono inoltre ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. Analogamente, Ehi durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

Art. 15 – Interpretazione autentica

In caso di controversie sull'interpretazione di una norma del presente contratto integrativo si conviene di limitare a 7 giorni da una richiesta scritta, inviata all'altra, dalla parte interessata, il termine entro il quale incontrarsi per definire consensualmente il significato della clausola controversa. la procedura deve concludersi come previsto dall'articolo 2 c1 del CCNL entro 30 giorni dalla data del primo incontro.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo. Sarà cura del dirigente rendere noto con una specifica comunicazione interna l'accordo e il conseguente mutamento del testo contrattuale.

Art. 16 – Norme di rinvio

Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro limiti di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo dal D.L. 81/2008 (testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro), dal D.L. 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dai contratti con riferimento al CCNQ 7/5/96, al CCNL e Agli accordi Stato Regioni. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente legislazione e negoziazione contrattuale collettiva e integrativa del comparto scuola.

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 17 - Campo di applicazione

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedono la frequenza e l'uso di laboratori, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi compresi le apparecchiature fornite di videotermini; sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste dal PTOF.
2. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica; mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti insegnanti corsisti).

Art. 18- Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente scolastico

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del Testo unico sulla sicurezza D.lgs n°81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - a) adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videotermini.
 - b) valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati;
 - c) designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
 - d) informazione e formazione rivolte a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Art. 19 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di sicurezza

1. Debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti, secondo quanto previsto, in ottemperanza a D.Lgs n°81/2008 così come integrato dall'Accordo Stato -Regioni del 31/12/2011 e alla Legge 107/2015.
2. L'attuazione delle norme sulla sicurezza spetta allo Stato, che provvede con appositi finanziamenti.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto all'accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tale visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto.
4. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e degli studenti.
5. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a:
 - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.
gli obblighi formativi sono quelli previsti dal D.L. 81/2008 e disciplinati dai nuovi Accordi Stato-Regione in vigore dal 11/02/2012 e aggiornamento del 7/7/2016.

Art. 20 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA devono, in numero sufficiente, possedere la capacità necessaria e disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.
3. Nell'unità scolastica il SPP Ehi è istituito per gestire organicamente di concerto le problematiche normate dal DL 81/2008. In genere è formata da:
 - a) dirigente scolastico;
 - b) responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - c) docenti incaricati come addetti al servizio di prevenzione e protezione;
 - d) coordinatore dell'emergenza (uno per ogni sede scolastica)
 - e) addetti all'antincendio il primo soccorso (uno per ogni sede scolastica con relativo collaboratore)
 - f) medico competente.

Art. 21 - Il Responsabile del sistema di prevenzione e protezione

Il Responsabile del sistema di prevenzione e protezione (RSPP) è designato dal Dirigente Scolastico ricorrendo al personale debitamente formato interno all'istituzione scolastica, ai sensi dell'art 32, cc 8-10 del D.L.81/2008; qualora non fosse presente idoneo personale interno, il dirigente ricorrere a personale esterno in possesso di requisiti specifici previsti dalla norma, come riportata di seguito:

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Art. 22 - Documento valutazione dei rischi

Il documento valutazione dei rischi (DVR) sia generico che da interferenze (DUVRI) è redatto dal Dirigente scolastico, sulla base della consulenza fornita dalla RSPP, che si avvale della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura dell'edificio o di esperti di enti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.

Art. 23 - Sorveglianza sanitaria e Medico Competente

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es. l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici, biologici, elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs n°77/1992, nel D.Lgs n°81/2008 e nel D.Lgs. n°106/2009; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria è concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione tipo definita dall'autorità scolastica competente per territorio.
4. La funzione del medico competente è affidata ad un medico del lavoro in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa.

Art. 24 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
 2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
 3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
 4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti della riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione.
- Il Dirigente adotterà tutte le opportune misure e segnalerà agli enti locali gli interventi di competenza.

Art. 25 - Rapporti con gli Enti locali proprietari

Per gli interventi di tipo strutturale e impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario, richiesta formale di adempimento, motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

Art. 26 - Provvedimenti di emergenza

In caso di pericolo grave ed imminente il dirigente adotta i necessari provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente gli enti e le istituzioni interessate. L'Ente Locale proprietario con tale richiesta diventa responsabile ai fini della sicurezza a termine di legge perdurando il pericolo, lo stesso Dirigente notificherà l'esigenza tempestivamente a Sua Eccellenza il Prefetto.

Art. 27 - Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.).

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Per quanto concerne le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si rimanda a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione.

5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, comma 11) del D.Lgs n°81/2008; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal medesimo decreto con possibilità di percorsi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'art. 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
7. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
8. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
9. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs n°81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazioni dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 36 del D.Lgs n°81/2008.

Art. 28 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza vigenti.

TITOLO IV

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 29 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

Art. 30 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, in orario di servizio, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

Art 31 – Chiusura prefestivi

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive. Il Consiglio d'istituto con verbale n. 150 del 29.09.2022, delibera n. 441, ha approvato la proposta alla chiusura prefestiva nei giorni e date di seguito indicati: il 31 ottobre 2022, il 9 dicembre 2022; il 5 gennaio 2023; il 24 aprile 2023; il 14, 16 e 17 agosto 2023; i sabati 8-15-22-29 di luglio 2023; i sabati 5-12-19-26 di agosto 2023.

Si precisa a questo riguardo, che le ore di servizio non prestate dovranno essere recuperate attraverso la compensazione delle ore eccedenti, effettuate o da effettuarsi ovvero anche con il consenso del lavoratore, con la fruizione dei giorni di ferie o festività sopresse, in modo particolare per le chiusure ricadenti nel periodo estivo o comunque di sospensione delle attività didattiche.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 32 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 33 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni pubblicate sul sito web e sulla bacheca web del registro elettronico devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del sito web e della bacheca deve essere costante e frequente.
2. Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici avvengono con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola e/o sulla bacheca web del registro elettronico ovvero inviate via mail (account istituzionale), con i giorni di preavviso previsti per legge o dai regolamenti.
3. Diritto alla disconnessione: le comunicazioni istituzionale potranno essere effettuate dalle 08.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì. Entro tali orari il dirigente scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi.
4. Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche):
 - a. i lavoratori non saranno contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi.
 - b. I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali i responsabili di plesso, i docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d'urgenza, potranno essere contattati anche fuori dai suddetti limiti temporali.
 - c. Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza i lavoratori potranno essere contattati, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico.
 - d. Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.
5. Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone.
 - a. In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei vari canali informatici con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio ed alle interazioni

necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.

- b. Al fine di garantire la possibile creazione di gruppi informali di comunicazione che abbiano come finalità quella di veicolare più velocemente informazioni, in una dimensione sussidiaria e non certo suppletiva dei canali ufficiali (sito, bacheca, RE, mail istituzionale), è facoltà dei lavoratori costituire canali sociali di comunicazione con adesione volontaria.

Art. 34 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.
4. Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii).

TITOLO VI FORMAZIONE

CAPO I –PIANO DI FORMAZIONE

Art. 35 – Formazione e diritto alla formazione

1. Ai sensi dell'art. 63 del C.C.N.L. 2007 la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamenti, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
2. Ai sensi dell'art. 64 del C.C.N.L. 2007 la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per tutto il personale in servizio in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori orario di insegnamento. Sono oggetto di confronto i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
3. I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione sono infatti oggetto di relazioni sindacali a livello nazionale secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 4 lettera a3) e a livello di ogni istituzione scolastica ai sensi dell'art. 22 comma 4 lettera c7) del C.C.N.L. 2016-2018

Art. 36 – Piano annuale di formazione docenti (PAF)

Ai sensi dell'art 67 del CCNL 2007 il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi del PTOF considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Tale piano deve considerare gli obiettivi strategici declinati nel RAV e nel Pdm. Le finalità del piano devono necessariamente tenere conto degli obiettivi e delle finalità definite a livello nazionale con il piano nazionale di formazione dei docenti. Il PAF è deliberato, di norma nei mesi di settembre-ottobre sulla base di esigenze formative appositamente rilevate dal Collegio.

Le esigenze formative verranno rilevate attraverso i dipartimenti disciplinari ed eventualmente con apposita modalità online (google form) predisposta dall'animatore digitale e dal team dell'innovazione.

Il piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale e periferica e/o e da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati ovvero possono essere progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con le università (anche il regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli istituti di ricerca e con gli enti accreditati.

Art. 37 – Piano annuale di formazione ATA

Il DS di concerto con il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA. I fabbisogni formativi vengono rilevati nella riunione di inizio anno per la stesura del piano delle attività del personale ATA e devono tener conto del processo di sviluppo della digitalizzazione e della dematerializzazione, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

A seguito di quanto stabilito nel CCNL 2007, art. 64 c.4, si concorda che:

- Le ore di formazione in presenza presso la sede del corso sono a tutti gli effetti considerate ore di servizio, pertanto se svolti in orario pomeridiano verranno recuperate, compatibilmente con le esigenze di servizio.

- la formazione online potrà essere effettuata dal dipendente:
 - presso l'istituzione scolastica, al di fuori del proprio orario di lavoro, previo accordo con il DSGA
 - al di fuori della sede di servizio
 - le ore che il dipendente potrà recuperare sono quelle dichiarate nell'attestato di partecipazione
- i tempi di percorrenza necessari per raggiungere la sede dell'attività di formazione per i corsi organizzati (non in corrispondenza del proprio orario di servizio, oltre alle ore del corso eccedenti il monte ore giornaliero di servizio) saranno valutati a seconda della distanza da raggiungere.

Art. 38– Criteri di utilizzo delle risorse

Le eventuali risorse saranno destinate alla realizzazione di interventi formativi considerati prioritari dal collegio dei docenti.

L'eventuali risorse provenienti dal PNSD saranno destinate ad interventi di formazione al miglioramento e allo sviluppo delle competenze digitali di tutto il personale della scuola.

Le somme destinate alla formazione e non spese, nell'esercizio finanziario di riferimento, sono riutilizzate nell'esercizio finanziario successivo con la stessa destinazione.

Art. 39 – Criteri di individuazione partecipanti alla formazione

Personale docente:

- coerenza con la competenza didattica (ordine e grado di insegnamento).

Nella presenza di più persone con parità di requisiti, per l'accesso al corso, si procederà secondo i seguenti criteri:

- personale non ancora formato con contratto a tempo indeterminato;
- personale in servizio con contratto a tempo indeterminato;
- personale non ancora formato con contratto a tempo determinato

Personale ATA:

- coerenza con la qualifica svolta, anche se non pertinente con le proprie mansioni (riflesso immediato l'incarico assegnato).

Nella presenza di più persone con parità di requisiti, per l'accesso al corso, si procederà secondo i seguenti criteri:

- assegnazione postazione di servizio mansione/incarico assegnato;
- personale non ancora formato con contratto a tempo indeterminato;
- personale in servizio con contratto a tempo indeterminato;
- personale non ancora formato con contratto a tempo determinato;

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller ones.

TITOLO VII TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 40 - Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a) stanziamenti previsti per l'attivazione delle Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- b) stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
- c) stanziamenti del fondo dell'istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
- d) stanziamenti per la realizzazione dei corsi di recupero e per i progetti destinati alle aree a rischio;
- e) eventuali economie del fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
- f) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti pubblici o privati destinati a retribuire il personale dell'istituzione scolastica a seguito di accordi, convenzioni o altro;

Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale l'ammontare delle risorse, in effetti, non è mai contrattabile e dunque il loro importo totale deve essere oggetto di sola informazione preventiva.

Il totale delle risorse finanziarie disponibili sono così costituite:

- **FIS € 42.993,28** lordo dipendente
- Le somme disponibili per la contrattazione relative al FIS ammontano ad **€ 38.104,65** lordo dipendente, somma epurata dell'indennità al DSGA € 4.440,00 e sostituito € 448,63 lordo dipendente.
- Risorsa finanziaria finalizzata a retribuire il **miglioramento dell'Offerta Formativa** personale scolastico per l'a.s. 2022/2023 **€ 13.097,02** lordo dip.
- **Economie FIS + valorizzazione € 10.645,03**: in particolare € 5.551,85 economie fis docenti; € 4.352,22 economie fis ATA; € 740,96 economie valorizzazione docenti, oltre economie attività complementari di ed. fisica pari ad **€ 457,36** : per un totale economie di **€ 11.102,39**.
- **Funzioni strumentali** all'offerta formativa **€ 4.237,12**
- **Incarichi specifici** del personale ATA **€ 2.498,42** lordo dipendente
- **Aree a rischio** e a forte processo immigratorio € 1.002,68 lordo dipendente + economie al 31.08.2022 € 828,34 – per un totale lordo dipendente di **€ 1.831,02** totale ATA € 549,31 (30% assegnazione) - totale docenti € 1.281,71 (70% assegnazione)
- Gli stanziamenti per le **Ore eccedenti** ammontano ad **€ 2.386,65** lordo dipendente
- Le **Attività complementari Educazione Fisica** ammontano ad € 704,10 lordo dipendente (calcolo effettuato considerando n. 11 classi in organico di diritto) oltre € 1.806,76 di economie, per un totale di € 2.510,86. Una parte di tali economie, pari ad € 457,36 lordo dip. viene spostata nel fis per il personale docente, di conseguenza la somma da utilizzare per le attività complementari di educazione fisica ammonta ad **€ 2.053,50**.
- L'impiego dei fondi derivanti dal finanziamento previsto dalla Nota Ministero dell'Istruzione e del Merito Prot. n° 24917 del 27.02.2023 di autorizzazione progetto in essere del PNRR

per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1 , comma 512, della Legge 30.12.2020 n. 178. Decreto del Ministero dell'Istruzione 11 agosto 2022 n. 222 art. 2 - "Azioni di coinvolgimento del animatori digitali" nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. Nello specifico per l'a.s. 2022/2023 , si prevede l'impiego di n. 1 docente, l'animatore digitale, in attività di docenza per la formazione dei docenti dell'istituto pari a n. 21 ore totali : spesa Lordo dipendente € 735,00 - spesa Lordo Stato € 975,45.

Art. 41 – Finalità

L'obiettivo del presente contratto è quello di rendere la gestione del fondo:

TRASPARENTE evitando gestioni arbitrarie per consentire a tutti di sapere quali sono le risorse disponibili e come vengono impiegate.

EFFICACE in relazione agli esiti delle iniziative intraprese e rispondenti alla crescita formativa del personale per l'erogazione di un servizio scuola di qualità e rispondente alle richieste delle famiglie.

PROGRAMMATA evitando la gestione a consuntivo che potrebbe comportare il superamento della somma disponibile.

EQUILIBRATA fra le varie componenti dell'istituzione per non favorire alcune figure a scapito di altre o alcune attività invece di altre.

FINALIZZATA evitando, per quanto è possibile, la distribuzione a pioggia e retribuendo le attività che migliorano l'offerta formativa agli alunni ed alla comunità in cui la scuola è inserita.

Art. 42 - Attività finalizzate

- 1) I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, salvo diversa esplicita previsione per eventuali risparmi da poter utilizzare per altri fini.
- 2) Per il presente anno scolastico tali fondi sono stati quantificati tenendo conto della nota MIUR prot. n. 46445 del 04.10.2022 e quindi dell'Intesa siglata dal Miur e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola il 03.10.2022 per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2022/2023 e sono evidenziati nel prospetto di determinazione dei fondi.

CAPO II – UTILIZZO DEL FIS

Art. 43 - Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, nel riconoscimento dell'impegno individuale e dei risultati conseguiti.

Art. 44 - Criteri per la suddivisione del FIS

- 1) Le risorse del **Fondo dell'istituzione scolastica** sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche

che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € **32.682,46** (€ 26.673,25 70% assegnazione fis a.s. 2022/2023; € 5.551,85 economie fis a.s. 2021/2022; € 457,36 economia fondi ed. fisica riversati su fis) e per le attività del personale ATA € **15.783,62** (€ 11.431,40 30% assegnazione fis a.s. 2022/2023; € 4.352,22 economie a.s. 2021/2022).

2) Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 45 –Percentuali di utilizzo

L'utilizzo del fondo anno corrente avviene con la ripartizione fra le varie categorie per le quali è previsto l'accesso con la seguente percentuale per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse: si conviene che la quota da assegnare al personale docente sia il 70% del fondo totale dell'istituzione ed il 30% al personale ATA.

La parte di fis disponibile per la contrattazione, ammonta ad € 38.104,65: assegnazione per l'a.s. 2022/2023 € 42.993,28 decurtato dell'indennità di direzione DSGA (€ 4.440,00) e del sostituto DSGA (€ 448,63).

Il **fis totale** dell'istituzione, comprensivo delle economie al 31.08.2022 e della destinazione delle economia fondi attività complementari di ed. fisica riversati su fis docenti, ammonta ad € **48.008,72** :

- € 38.104,65 fis a.s. 2022/2023 (fis epurato dell'indennità DSGA e sostituto)
- € 9.904,07 economie fis a.s 2021/2022 (€ 4.352,22 fis ATA; €5.551,85 fis docenti)
- € 457,36 economia fondi attività complementari di ed. fisica riversati su fis docenti

In riferimento alle previsioni di spesa, le economie per attività non svolte (anche in modo parziale) potranno confluire in altre aree e progetti che necessiteranno di integrazione, fermo restando la percentuale stabilita riferita al personale.

Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Il **Fondo per la valorizzazione del personale scolastico** per l'a.s. 2022/2023 ammonta ad € 13.097,02 lordo dip. più economia di € 740,96, per un totale di € **13.837,98** lordo dipendente. Si prevede la seguente ripartizione:

- € 9.908,87 lordo dip. personale docente (quota 70% assegnazione + economia € 740,96)
- € 3.929,11 lordo dip. (quota 30% assegnazione).

ASSEGNAZIONI A.S. 2022/2023

SOMMA COMPLESSIVA DISPONIBILE	SOMMA DA DESTINARE AL PERSONALE DOCENTE 70%	SOMMA DA DESTINARE AL PERSONALE ATA (ESCLUSO DSGA) 30%
FIS DECURTATO DI INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA E SOST. (€ 42.993,28 – 4440,00 ind. DSGA – 448,63 ind. Sostituto DSGA) € 38.104,65	€ 26.673,25	€ 11.431,40
VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO € 13.097,02	€ 9.167,91	€ 3.929,11
TOT. € 51.201,67	€ 35.841,16	€ 15.360,51

ECONOMIE A.S. 2021/2022

SOMMA COMPLESSIVA DISPONIBILE	SOMMA DA DESTINARE AL PERSONALE DOCENTE	SOMMA DA DESTINARE AL PERSONALE ATA
ECONOMIA FIS € 9.904,07	€ 5.551,85	€ 4.352,22
ECONOMIA VALORIZZAZIONE PERSONALE 740,96	€ 740,96	€ 0,00
ECONOMIA ATTIVITA' COMPLEMENTARI ed. fisica € 457,36	€ 457,36	€ 0,00
TOT. € 11.102,39	€ 6.750,17	€ 4.352,22

TOTALE RISORSE ATA € 19.712,73

TOTALE RISORSE DOCENTI € € 42.591,33

Art 46 Stanziamenti

Per quanto riguarda il profilo di docente si individuano le seguenti attività (tutte previa autorizzazione del D.S. e osservanza delle norme vigenti in maniera di affidamento, svolgimento e verifica delle suddette) che danno diritto di accesso al fondo dell'istituzione scolastica:

Incarichi organizzativo gestionali

- 1° collaboratore del D.S. compenso forfettario di **€ 2.000,00** lordo dip.
- 2° collaboratore del D.S. compenso forfettario di **€ 1.500,00** lordo dip.
- Coordinatore pedagogico – didattico scuola dell'Infanzia **€ 900,00** lordo dip. (€ 600,00 da Fis – € 300,00 da fondo migl.)
- n° 5 aree strumentali al PTOF (esplicitate in n. 10 unità), con compenso totale pari ad **€ 4.237,12** lordo dipendente, oltre incremento di **€ 600,00** da fondo miglioramento offerta formativa, per un totale di spesa di **€ 4.837,12**, così suddivisi: area 1 gestione del piano off. Formativa - n° 1 unità € 847,40; area 2 sostegno al lavoro dei docenti - n° 1 unità € 847,40; area 3 viaggi uscite e stage formativi - n° 2 unità € 423,71 cad.; area 4 continuità e orientamento - n° 3 unità € 282,46 cadauno; area 5 integrazione, diversabilità e dsa - n° 3 unità € 847,52 + € 600,00 da fondo valorizzazione verrà divisa in € 420,35 SSIG, € 352,57 Infanzia e € 674,60 Primaria.
- Coordinatori di plesso con compenso forfettario totale di **€ 4.290,00** lordo dip. € 3.590,00 da fis + € 700,00 da fondo m.) rispettivamente per n. 7 docenti:
 - Infanzia Foro n. 1 docente € 470,00
 - Infanzia Michetti n. 1 docente € 550,00
 - Infanzia Piane n. 1 docente € 390,00
 - Primaria Alento n. 1 docente € 790,00
 - Primaria D'Annunzio n. 1 docente € 710,00
 - Primaria Foro n. 1 docente € 590,00
 - Media Michetti n. 1 docente € 790,00

- f) Coordinatori di classe con compenso forfettario totale di € **3.000,00** lordo dip. (€ 2.000,00 da fis + € 1.000,00 da fondo m.) per n. 10 docenti. Compenso di € 300,00 cad.
- g) Coordinatori di interclasse con compenso forfettario totale di € **1.820,00** lordo dip. per n. 8 docenti:
 - Primaria Foro n. 1 doc. € 420,00
 - Primaria Alento n. 5 docenti: n. 1 docente € 210,00; n. 4 docenti € 140,00 cad.
 - Primaria D'Annunzio n. 2 docenti: n. 1 docente € 280,00; n. 1 docente € 350,00
- h) Coordinatori di intersezione con compenso forfettario totale di € **540,00** lordo dip. per n. 3 docenti:
 - Infanzia Foro n. 1 docente € 180,00
 - Infanzia Michetti n. 1 docente € 300,00
 - Infanzia Piane n. 1 docente € 60,00
- i) Commissioni per funzioni strumentali € **2.047,50** totali per n. 18 docenti:
 - Gestione del piano offerta formativa € 262,50: n. 3 doc. € 87,50 cad. max per n. 5 ore di attività, per un totale di n.15 ore
 - Continuità e orientamento € 1.260,00: n. 12 doc. € 105,00 cad. per max n. 6 ore di attività per un totale di n. 72 ore
 - Erasmus € 525,00: n. 3 doc. € 175,00 cad. per n. 10 ore di attività per un totale di n. 30 ore
- l) Animatore digitale: n. 1 docente per un importo forfettario di € **1.000,00** lordo dip. (€ 650,00 da fis + € 350,00 da fondo m.)
- m) Referente INVALSI: n. 1 docente per un importo forfettario di € **400,00** lordo dip. (€ 300,00 da fis + € 100,00 da fondo m.)
- n) Tutor docenti neoassunti € **1.200,00** (€ 600,00 da fis + € 600,00 da fondo migl.): n. 4 docenti per un importo forfettario di € 300,00 lordo dip. cad.
- o) Tutor tirocinanti € **2.100,00 da fondo miglioramento**: n. 20 docenti per un importo forfettario di € 100,00 lordo dip. cad. per 20 docenti e € 200,00 per n. 1 docente con 2 tirocinanti
- p) Quota di Flessibilità didattica infanzia n. 19 docenti per un importo forfettario di € 100,00 cad lordo dip. Per un totale di € **1.900,00**
- q) Responsabile inclusione d'istituto n. 1 docente compenso forfettario € **250,00** da fis
- r) Referente ERASMUS: n. 1 docente per un importo forfettario di € **600,00** lordo dip. (€ 300,00 da fis + € 300,00 da fondo migl.)
- s) Team Cyberbullismo n. 3 docenti € **770,00** (€ 470,00 fa fis e € 300,00 fa fondo migl.): un docente referente € 350,00, n. 2 docenti € 210,00 cad.

TOTALE SPESA PER ATTIVITA' DOCENTI € 24.917,50, di cui € 18.567,50 da FIS ed € 6.350,00 da Fondo Miglioramento

Attività progettuali, ricomprese nel PTOF a.s. 2022/2023

- > **Progetto "VIAGGIO NELLO SPAZIO CODING"**: n° 2 docenti per n. 4 ore funzionali (n. 2 ore cad.) retribuite ad 17,50 totale € 70,00 lordo dip. e n. 24 ore di docenza (n. 12 ore cad.) retribuite ad € 35,00 totale € 840,00: costo totale del progetto € **910,00** lordo dip.
- > **Progetto "CAMBRIDGE ENGLISH CERTIFICATE"**: n° 1 Docente di sc. Elementare per n. 30 ore funzionali retribuite ad 17,50 totale € **612,50** lordo dip. (€ 337,50 da fis ed € 275,00 da fondo miglioramento)
- > **Progetto FRANCESE "JUONS LE FRANCAIS"**: n° 1 docente per n. 10 ore funzionali retribuite ad 17,50 totale € 175,00 lordo dip. e n. 15 ore di docenza retribuite ad € 35,00 totale € 525,00: costo totale del progetto € **700,00** lordo dip.
- > **Progetto INGLESE "FIRST STEP IN ENGLISH"**: n° 1 docente per n. 10 ore funzionali retribuite ad 17,50 totale € 175,00 lordo dip. e n. 15 ore di docenza retribuite ad € 35,00 totale €

- 525,00: costo totale del progetto € 700,00 lordo dip.
- > **Progetto "CANTIAMO TUTTI IN CORO"**: n° 1 docente per n. 27 ore di docenza retribuite ad € 35,00: costo totale del progetto € 945,00 lordo dip.
 - > **Progetto "SCACCHI"**: n° 1 docente per n. 60 ore di docenza (n. 4 corsi) retribuite ad € 35,00: costo totale del progetto € 2.100,00 lordo dip. da fondo miglioramento
 - Progetto "EIPASS"**: . 2 docenti, formatore e supervisore, per n° 60 ore totali funzionali retribuite ad € 17,50 per un totale di € 1050,00 lordo dip. (n. 30 ore cad. € 525,00) da fondo miglioramento
 - > **Progetto "BLOG/CCR MICHETTI E D'INTORNI"**: n° 2 docenti per n. 10 ore funzionali retribuite ad 17,50 totale € 175,00 lordo dip. (per n. 1 docente) e n. 45 ore di docenza (n. 1 docente 15 ore e n. 1 docente 30 ore) retribuite ad € 35,00 totale € 1.575,00: costo totale del progetto € 1.750,00 lordo dip.
 - > **Progetto SPAGNOLO "HOLA"** n° 1 docente per n. 10 ore funzionali retribuite ad 17,50 totale € 175,00 lordo dip. e n. 15 ore di docenza retribuite ad € 35,00 totale € 525,00: costo totale del progetto € 700,00 lordo dip.
 - > **Progetto "ALFABETIZZAZIONE LINGUA FRANCESE"** n. 1 docente per n° 30 ore retribuite ad € 35,00 per un totale di € 1.050,00 lordo dip.
 - > **Progetto "CRESCERE E SCEGLIERE CHE AVVENTURA"** n. 12 docenti per n° 42 ore funzionali (OPEN NIGHT) retribuite ad € 17,50 per un totale di € 735,00 lordo dip. ; n. 6 docenti n. 12 ore di docenza (LABORATORI) retribuite ad € 35,00 totale € 420,00: costo totale del progetto € 1.155,00 lordo dip.
 - > **OPEN DAY MATERNE E PRIMARIE** n. 27 docenti per n° 54 ore funzionali retribuite (n. 2 ore cad.) ad € 17,50 per un totale di € 945,00 lordo dip.
 - > **Progetto SPAGNOLO SSIG** n. 1 docente per n° 130 ore di docenza retribuite ad € 35,00: costo totale del progetto € 4.550,00 lordo dip.

TOTALE SPESA PROGETTI € 17.167,50, di cui € 13.742,50 da FIS ed € 3.425,00 da Fondo Miglioramento

TOTALE FIS A DISPOSIZIONE (comprensivo di economie)	€ 32.682,46
TOTALE VALORIZZAZIONE (comprensivo di economie)	€ 9.908,87
TOTALE A DISPOSIZIONE	€ 42.591,33
 TOTALE SPESA DA FIS	 € 32.310,00
TOTALE SPESA DA FONDO MIGLIORAMENTO	€ 9.775,00
 TOTALE SPESA	 € 42.085,00
 AVANZO FIS	 € 372,46
AVANZO FONDO MIGLIORAMENTO	€ 133,87
TOTALE AVANZO	€ 506,33

I fondi "AREE A RISCHIO A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO", saranno utilizzati per il **Progetto UNO ZAINO BEN ATTREZZATO** : n. 1 docente per n. 20 ore di docenza retribuite ad € 35,00 ora e 15 ore funzionali retribuite ad 17,50 per un totale di € 962,50

Art. 47 - Attività del personale amministrativo per accesso al FIS

Per il personale ATA, al fine di prevenire situazioni di sfioramento dei limiti di spesa previsti, risulta utile costituire una banca ore da sfruttare nei periodi di chiusura dell'istituto, a richiesta degli interessati per eventuali periodi di riposo compensativo, previa autorizzazione del DS, a patto che si fruiscano prioritariamente le ferie non godute entro e non oltre il 30 aprile 2023 (in casi eccezionali entro l'anno scolastico). Ciò nell'interesse della Pubblica Amministrazione e del servizio in esso svolto e da svolgersi, di concerto con l'interessato e nei limiti della capienza stabilita.

Per quanto riguarda il profilo di assistente amministrativo si individuano:

- a) Attività straordinarie autorizzate dal DS n. 170 ore per n. 5 assistenti amministrativi (n. 34 ore cad.) da remunerare ad € 14,50 l'una per un complessivo di € **2.465,00** lordo dipendente;
- b) Attività di intensificazione per sostituzione colleghi assenti e maggior carico di lavoro (previo presentazione modulo con attestazione di maggior carico di lavoro) n. 200 ore per n. 4 assistenti amministrativi (n. 50 ore cad.) da remunerare ad € 14,50 l'una per un complessivo di € **2.900,00** lordo dip.
- c) Intensificazione per gestione trattamento dati, privacy e PTPCT n. 40 ore per n. 4 assistenti amministrativi (n. 10 ore cad. € 145,00) da remunerare ad € 14,50 l'una per un complessivo di € **580,00** lordo dip.
- d) Coordinamento ufficio personale per pratiche ricostruzione carriera e passweb (intensificazione) n. 20 ore per n. 1 ass. amm.vo da remunerare ad € 14,50 l'una per un complessivo di € **290,00** lordo dip.

TOTALE SPESA PER ASS. AMM.VI € 6.235,00

Art. 48 - Attività del personale collaboratore scolastico per accesso al FIS

Per il profilo di collaboratore scolastico s'individuano le seguenti attività:

- a) intensificazione dell'attività lavorativa per la sostituzione di colleghi assenti e maggior carico di lavoro, n. 475 ore totali (25h cadauno) ad € 12,50 lorde cadauna per 19 unità di personale (20 se consideriamo 2 unità per il part time), per un totale € **5.937,50** lordo dipendente. Si evidenzia che un posto in organico prevede 2 unità a part time (un collaboratore è in servizio per n. 12 h e l'altro per n. 24 ore) per cui il compenso è da intendersi distribuito in base alle ore di servizio prestate: il collaboratore in servizio per n. 12 h sarà remunerato per n. 8 h; il collaboratore in servizio per n. 24 ore sarà remunerato per n. 17 h;
- b) per attività straordinarie autorizzate dal DS, n. 475 ore totali (19 unità per 25 ore cadauno) retribuite con compenso orario lordo tabellare di 12,50 cadauna, per totali € **5.937,50** lordo dipendente. Si evidenzia che un posto in organico prevede 2 unità a part time (un collaboratore è in servizio per n. 12 h e l'altro per n. 24 ore) per cui il compenso è da intendersi distribuito in base alle ore di servizio prestate: il collaboratore in servizio per n. 12 h sarà remunerato per n. 8 h; il collaboratore in servizio per n. 24 ore sarà remuneratore per n. 17 h;
- c) Incarico per attività di piccola manutenzione (intensificazione) per n. 1 c.s. n. 20 ore € **250,00**

Le eventuali risultanze non retribuibili, eccedenti il quantum previsto dalla disponibilità finanziaria, possono concorrere alla formazione della banca ore, di cui sopra, disponibile per eventuali recuperi nei periodi di chiusura della scuola, o utilizzati a scomputo di chiusure prefestive dell'istituto deliberate dal Consiglio di Istituto, avendo però avuto cura di fruire primariamente delle ferie non godute fino al massimo del 30 aprile 2023. Possono altresì essere utilizzate per formazione del monte ore a disposizione di ogni singolo dipendente parte delle ore retribuibili, previa richiesta dello stesso al DS, il quale verifica primariamente tale corrispondenza con le effettive esigenze di servizio.

TOTALE SPESA € 12.125,00

TOTALE FIS A DISPOSIZIONE (comprensivo di economie)	€ 15.783,62
TOTALE VALORIZZAZIONE	€ 3.929,11
TOTALE A DISPOSIZIONE	€ 19.712,73
TOTALE SPESA DA FIS E DA FONDO MIGLIORAMENTO	€ 19.710,00 (€ 18.360,00 + € 1.350,00 per Incarichi specifici)
TOTALE AVANZO	€ 2,73

I fondi “AREE A RISCHIO A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO”, saranno utilizzati per retribuire attività straordinarie del personale collaboratore scolastico autorizzate dal Dirigente Scolastico : n.32 ore per un totale di **€ 400,00**

Art -49 Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 50 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 51 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici - **€ 2.498,42**, oltre incremento di **€ 1.350,00** da FIS – per u totale di **€ 3.848,42** sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:
 - € 427,60 lordo dipendente per n. 3 unità di personale amministrativo – oggetto dell'incarico : Rilevazioni e monitoraggi area personale e alunni e rendicontazioni - per un totale di **€ 1.282,80**
 - € 427,60 lordo dipendente per n. 6 unità di collaboratori scolastici – oggetto dell'incarico: Attività assistenza nell'uso dei Servizi Igienici e nella cura dell'igiene personale degli alunni di scuola dell'infanzia - per un totale di **€ 2.565,60**

Totale spesa per incarichi specifici € 3848,40 lordo dipendente

Avanzo da fondi incarichi specifici € 0,02

Si evidenzia che n. 3 collaboratori scolastici risultano essere titolari di posizioni economiche.

Si evidenzia che n. 1 assistente amministrativo risulta essere titolare di seconda posizione economica.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento al Contratto Nazionale e al Contratto regionale.

IL Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela BIANCO



R.S.U. d'Istituto Ins. Luisa MICCOLI

Luisa Miccoli

Ins Manuela LEONZIO

Manuela Leonzio

Ins. Rita DI CECCO

- ASSENTE -

OO.SS. Provinciali CISL SCUOLA

Ronchi

FLC CGIL

Carlo

UIL SCUOLA RUA

ASSENTE

SNALS CONFSAL

Antonio

FGU GILDA

Potenza

ANIEF

ASSENTE